

PUNTO 9 di AL10: aggiornamento relativo alle modifiche di legge sopravvenute alla stesura della piattaforma e nuove competenze comunali.

a cura di Matteo Ferraris, Mgfstudio.

CONSIGLI TRIBUTARI E D.L. N. 201/2011

Soppressi i consigli tributari che dovevano essere istituiti ai fini della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo.

I consigli tributari sono rientrati in un disegno di cooperazione articolata in tema di accertamento tributario, con precipua attenzione riservata alle imposte sui redditi. La riproposizione dello strumento è avvenuta ad opera dell'art. 18 del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, che aveva tentato di renderli operativi sancendone l'obbligatorietà dell'istituzione, termine di 90 giorni o 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Di fronte all'inerzia dei comuni, dettata anche dalle scarse informazioni circa la composizione dei consigli, tale obbligatorietà è stata rafforzata dall'art. 1, comma 12-quater del **D.L. 13 agosto 2011, n. 138**, che escludeva l'applicazione della quota della partecipazione al 100% in caso di mancata istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari. entro il 31 dicembre 2011.

L'accanimento del legislatore nel far rivivere un organo ormai obsoleto previsto da un decreto legislativo luogotenenziale dell'8 marzo 1945, n. 77 e mai concretamente decollato, ha scontato la costante avversione dei comuni che non hanno mai visto con favore la creazione di un organo consultivo per niente funzionale allo svolgimento dell'attività di accertamento, che sarebbe stata anzi appesantita dall'interposizione di un organo atipico e poco coerente con il sistema, con il rischio di creare sovrapposizioni di funzioni programmatiche e gestionali che avrebbero certo nociuto all'attività dell'ente.

L'art. 11, commi 8, 9 e 10 del **D.Lgs. 201/2011** eliminano dall'art. 44 del D.P.R. 600/73 qualsiasi riferimento ai Consigli Tributari Comunali che erano stati richiamati in vita, come accennato, dall'art. 18, commi 2, 2 bis e 3 del D.L. 78/2010. Viene, però, confermato l'incentivo consistente nell'erogazione del 100% delle imposte recuperate in seguito alle segnalazioni pervenute dal comune nel periodo 2012/2014.

La normativa risultante consente ovviamente ai Comuni che li hanno istituiti di mantenere i Consigli Tributari (*ed è il caso del Comune di Alessandria - n.d.r.*) come organo consultivo sia sull'attività di recupero evasione dei tributi erariali, per cui erano stati richiamati in vita, o per qualsiasi altra attività tributaria comunale, ma toglie agli stessi qualsiasi ruolo operativo autonomo rispetto ai compiti spettanti all'istituzione Comune.

Pertanto sia il recepimento delle informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che l'invio di segnalazioni qualificate o di proposte di rettifica degli accertamenti sintetici resta di stretta competenza Comunale.